



# Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca

## SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituito dal decreto legislativo n. 300/99 ha subito, negli ultimi anni, numerosi e diversi interventi di riforma da parte del legislatore. Nella precedente legislatura, infatti, con il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il Ministero era stato nuovamente separato in due distinti Dicasteri: il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Ovviamente tutto ciò ha comportato l'adozione di due distinti regolamenti di organizzazione: il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 per il Ministero della pubblica istruzione e il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 264 per il Ministero dell'università e della ricerca.

Successivamente la legge 24 dicembre 2007, n.244, all'articolo 1 comma 376 ha previsto che a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 nel testo pubblicato all'epoca dell'emanazione del decreto legislativo medesimo.

Tale disposizione ha richiesto, all'inizio di questa legislatura, l'adozione del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Il predetto decreto-legge ha previsto, all'articolo 1, comma 5, che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica sono trasferite al Ministero della pubblica istruzione che contemporaneamente assume la denominazione di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Di qui la necessità di riunificare le strutture ed adeguare il regolamento di organizzazione del nuovo Dicastero.

Tuttavia il già citato decreto-legge n.85 del 2008, nel riconoscere l'esigenza di una rapida riorganizzazione delle strutture del Governo, ha previsto, per i Ministeri soggetti ad accorpamento, alcuni adempimenti preliminari all'adozione del regolamento governativo ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis della legge n.400/88. Tra di essi, l'adozione di tre decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti la ricognizione delle strutture trasferite (articolo 1, comma 8), i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle nuove funzioni (articolo 1, comma 18) e la definizione provvisoria degli uffici del Ministero (articolo 1, comma 20).



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per quanto concerne l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla ricognizione delle strutture trasferite (art.1, comma 8), si è provveduto in data 23 luglio 2008, a trasmettere dello schema di dPCM alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento affari giuridici e legislativi, ai fini dell'acquisizione dei concerti del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, necessari per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda invece gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 18 e all'articolo 1, comma 20 non sono stati adottati per le seguenti ragioni. Per quanto attiene il d.P.C.M. ex comma 18, si è concordato con il Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio e con le amministrazioni concertanti di indicare, a completezza dei dati e della ricognizione da effettuare con il dPCM ex comma 8, la situazione relativa al personale (come dotazione organica di diritto e personale effettivamente in servizio) già negli allegati al dPCM adottato.

Per quanto attiene, invece, il dPCM ex comma 20, si è ritenuto di non procedere, nell'ambito della facoltà lasciata all'Amministrazione dalle disposizioni, sia in considerazione del breve periodo di vigenza consentito dalla disposizione del decreto legge (sei mesi al massimo), sia dei limiti derivanti dalla natura non normativa del previsto dPCM, la quale avrebbe finito per far coincidere in gran parte i contenuti del dPCM adottato ex comma 8 con quello adottato ex comma 20, rendendo difficilmente praticabili anche gli accorpamenti delle direzioni.

E', invece, prevalsa l'esigenza di una sollecita riorganizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, che consenta un'efficace gestione del nuovo accorpamento di funzioni previsto dal decreto legge n. 85/2008. Per questa ragione, si è avviato, parallelamente, ricorrendo allo strumento giuridico più idoneo, l'iter istruttorio per la riorganizzazione degli uffici del Ministero e per la ridefinizione degli uffici di diretta collaborazione mediante l'adozione del regolamento definitivo.

Passando quindi all'esame dell'articolato, si fa presente quanto segue.

L'**articolo 1** del regolamento annuncia il modello di organizzazione dipartimentale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mentre l'**articolo 2**, nel denominare tali strutture centrali, sancisce che il Ministero è articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali.

L'**articolo 3** introduce le attribuzioni dei capi dei dipartimenti, indicandone i compiti, le funzioni e le responsabilità.



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'**articolo 4** tratta della Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali che si riunisce, almeno ogni sei mesi, per le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive al fine di assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

L'**articolo 5**, al primo comma, illustra le funzioni del **dipartimento per l'istruzione**, articolato in quattro direzioni generali. Tra le funzioni del dipartimento si segnalano in particolare: la definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; la definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; la valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale; l'individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; la definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale.

Il medesimo articolo 5, ai successivi commi, specifica funzioni, compiti e articolazione interna delle direzioni generali di cui si compone il dipartimento.

In particolare, la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica e per lo studente, che si articola in 11 uffici dirigenziali non generali, svolge i compiti relativi agli ordinamenti, ai curricula e ai programmi scolastici; al sistema delle scuole paritarie e non paritarie; alla determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale; agli indirizzi in materia di libri di testo; agli esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento anche alla predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami stessi; alla materia delle certificazioni e del riconoscimento dei titoli di studio stranieri; agli adempimenti ministeriali in materia di esami di Stato al termine dei corsi di studio conclusivi di istruzione secondaria superiore e di quelli per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario, ottico, odontotecnico e perito industriale; alla cura delle attività relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori e alla promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione.

La direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge i compiti relativi alla cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica; collabora alla definizione dei protocolli culturali bilaterali; realizza gli impegni connessi all'attuazione delle politiche di cooperazione dell'Unione europea curando i rapporti con le organizzazioni internazionali e coordinando le attività di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria. La medesima direzione, inoltre, promuove intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

internazionale; coordina il monitoraggio degli obiettivi europei; individua le opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari e cura la pianificazione e la gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore dell'istruzione.

La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni, che è articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, cura: il sostegno allo sviluppo dell'istruzione tecnico-professionale; l'ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente; le linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni; le attività istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale in materia di istruzione e formazione tecnica superiore; le attività riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La direzione generale per il personale della scuola, suddivisa in 10 uffici dirigenziali non generali e in 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge tra l'altro i compiti relativi: alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola; agli indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo e alla cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica.

L' **articolo 6** del regolamento definisce le funzioni del **Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca**, il quale svolge le funzioni nelle seguenti aree: indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

della ricerca; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attività; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e alla integrazione con la ricerca pubblica.

Nell'ambito del dipartimento, la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, che si articola in 11 uffici dirigenziali non generali, svolge i seguenti compiti: attività volta alla programmazione degli interventi relativi al sistema universitario e alla definizione delle modalità di finanziamento del sistema universitario; attività volta all'attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, curando in particolare la promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale; esame degli statuti adottati dalle università; attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari; attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali; svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie; supporto allo svolgimento dell'attività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari; cura della banca dati sull'offerta formativa delle università.

La direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca, articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge i compiti relativi alla: definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca; elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca nell'ambito dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia Spaziale Europea, delle Nazioni Unite e di organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca; individuazione di opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo.

La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, articolata in 5 uffici dirigenziali non generali, svolge tra l'altro i compiti relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; vigilanza delle relative istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione per gli atti di competenza.

La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, articolata in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge tra l'altro i compiti relativi a: indirizzo e





# Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca

coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca; vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca; promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nelle regioni dell'obiettivo uno; cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi.

L'articolo 7 del regolamento illustra le funzioni del **Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione**, che comprende anch'esso quattro direzioni generali.

Tra le funzioni attribuite al dipartimento rientrano quelle relative a: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; status degli studenti dell'istruzione scolastica e universitaria; contrasto della dispersione scolastica e attività di orientamento; attività di comunicazione istituzionale nonché attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; promozione di campagne di sensibilizzazione e di eventi nelle tematiche di interesse del Ministero.

Nell'ambito del dipartimento, la direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, articolata in 7 uffici dirigenziali non generali e in 4 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge tra l'altro i compiti relativi: all'attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; al reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione; all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla gestione del contenzioso per provvedimenti di carattere generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.

La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

La direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi, articolata in 10 uffici dirigenziali non generali, promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione per le materie di competenza del Ministero; pianifica, gestisce e sviluppa il sistema informativo del Ministero; cura i rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti contrattuali relativi; cura i rapporti con il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; fornisce consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologie destinate alla didattica; provvede alla creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati; cura l'anagrafe degli studenti e dei laureati e l'anagrafe della ricerca.

La direzione generale per la comunicazione, articolata in 8 uffici dirigenziali non generali e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge i compiti relativi: cura dei rapporti con il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione; coordinamento della comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; promozione di campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di interesse del Ministero; promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti delle scuole e delle università, ai fini della prevenzione e del contrasto del disagio giovanile; coordinamento del sito Web dell'amministrazione; promozione di attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche. La direzione generale è responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.

L'**articolo 8** del provvedimento in esame è dedicato agli uffici scolastici regionali dei quali vengono delineate le rispettive articolazioni e funzioni. In particolare, l'ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Da esso dipendono gli uffici scolastici provinciali, dei quali assicura l'uniformità



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

dell'azione amministrativa nelle materie di loro competenza; attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle rispettive competenze; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro.

L'**articolo 9** del regolamento tratta del corpo ispettivo, che è composto dai dirigenti centrali e periferici investiti della funzione ispettiva tecnica, con l'indicazione delle rispettive posizioni di dipendenza funzionale nell'esercizio della loro funzione.

L'**articolo 10** stabilisce che con un successivo decreto ministeriale non regolamentare verranno individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.

Con l'**articolo 11** il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'ex Ministero della pubblica istruzione e dell'ex Ministero dell'università e della ricerca confluisce nel ruolo unico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatto salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione già indetti.

L'**articolo 12** sancisce la verifica a cui deve essere sottoposta ogni due anni l'organizzazione del Ministero al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Con l'**articolo 13** il regolamento dispone l'abrogazione, a far data dalla sua entrata in vigore, dei regolamenti di riorganizzazione dell'ex Ministero della pubblica istruzione e dell'ex Ministero dell'università e della ricerca.